



Città di Pescara
Medaglia d'oro al Merito Civile

Regolamento Comunale per l'installazione degli impianti di Telecomunicazioni
con le modifiche apportate durante il procedimento di V.A.S.

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 15 del 27.02.2023

INDICE

<i>Capo I -Norme generali</i>	3
ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
ART. 2 - OBIETTIVI	4
ART. 3 - MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTRROMAGNETICI.....	4
<i>Capo II - Prescrizioni urbanistico-edilizie e localizzazione degli impianti</i>	4
ART. 4 - INSERIMENTO AMBIENTALE	4
ART. 5 - IMPIANTI TECNOLOGICI.....	4
ART. 6 - PIANO COMUNALE DEGLI IMPIANTI E CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE.....	5
ART. 7 - AREE E SITI IDONEI PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI ED AREE SENSIBILI.....	6
ART. 8 - MICROCELLE, PONTI RADIO E ALTRI IMPIANTI.....	6
ART. 9 - IMPIANTI TEMPORANEI.....	6
ART. 10 - IMPIANTI ESISTENTI – DELOCALIZZAZIONI - ADEGUAMENTI.....	6
ART. 11 - PROGRAMMI DI SVILUPPO RETI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE	6
ART. 12 - ISTRUTTORIA DEI PROGRAMMI ANNUALI DI SVILUPPO.....	7
<i>Capo III -Procedure autorizzative</i>	8
ART. 13 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE.....	8
ART. 14 - PROGETTAZIONE.....	8
ART. 15 - AUTORIZZAZIONI A MODIFICHE DI IMPIANTI NON PREVISTE NEL PROGRAMMA ANNUALE.....	8
<i>Capo IV -Risanamento ambientale</i>	9
ART. 16 - RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI PER ACCERTATO SUPERAMENTO DEI LIMITI DI LEGGE.....	9
ART. 17 - RICONFIGURAZIONE IMPIANTI PER SUPERAMENTI POTENZIALI	9
<i>Capo V -Catasto, monitoraggio, controllo ed informazione pubblica</i>	10
ART. 18 - REGISTRO.....	10
ART. 19 - CONTROLLI E MONITORAGGIO.....	10
<i>Capo VI -Disposizioni e sanzioni</i>	10
ART. 20 - DISPOSIZIONI E SANZIONI.....	10
<i>Capo VII- Esclusioni</i>	10
ART. 21 - ESCLUSIONI.....	10
<i>Capo VIII -Norme Transitorie</i>	11
ART. 22 - ABROGAZIONE	11
ART. 23 - ENTRATA IN VIGORE – NORME FINALI.....	11

Capo I -Norme generali

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento viene adottato, ai sensi della “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” 22 febbraio 2001, n. 36, del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche) e ss. mm e ii., del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 (“Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz”), della Legge n. 221 del 17/12/2012 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, (Art. 14)”, della legge 11 novembre 2014, n. 164 (conversione con modificazioni, del decreto-legge 12/11/14, n.133 c.d. Decreto Sblocca Italia)-Art 6 “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive” e degli articoli 114, comma 2°, e 117, comma 6°, della Costituzione e delle disposizioni attuative dettate con la Legge 5 giugno 2003 n. 131, nonché ai sensi dell’art. 8, comma 6, allo scopo di dare attuazione ai principi contenuti nelle leggi citate, nonché a quelli espressi dalla Legge regionale 13 dicembre 2004, n. 45 “Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico” e Legge regionale 3 marzo 2005, n. 11 “Modifiche Legge Regionale n.45 del 13 dicembre 2004”.
2. Il Regolamento, nel rispetto della normativa vigente, detta la disciplina, le procedure finalizzate alla localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti di cui al comma successivo, il rilascio di concessioni e autorizzazioni per l'installazione delle relative antenne e infrastrutture, il monitoraggio, la mappatura e controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e gli eventuali interventi di risanamento e razionalizzazione delle installazioni.
3. La disciplina dettata dal presente Regolamento si applica a tutti gli impianti per telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, compresi gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili installati nel territorio comunale. Qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell'esposizione alle onde elettromagnetiche.
4. Particolare attenzione sarà rivolta, ai fini dell'esposizione della popolazione, alle aree sensibili così intese:
 - a) Asili nido, scuole materne, scuole di ogni ordine e grado;
 - b) Centri di accoglienza, strutture socioassistenziali e sanitarie;
 - c) Parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate.
5. Il presente Regolamento si applica, inoltre, a tutti gli impianti di cui al comma 3 anche se realizzati da altri Enti Pubblici. Non si applica agli impianti gestiti dalle Forze armate e dalle Forze di Polizia fermo restando il rispetto della normativa sovraimposta, regionale e nazionale.

ART. 2 - OBIETTIVI

1. Con il presente Regolamento, in ottemperanza alla legislazione di cui all'art.1 il Comune stabilisce le seguenti finalità e obiettivi:
 - a. avviare tutte quelle misure idonee a garantire la massima tutela per la popolazione, in termini di esposizione ai campi elettromagnetici, anche perseguendo valori di emissione cautelativi, pur nel rispetto delle normative vigenti e senza invadere le competenze radio-protezionistiche riservate allo Stato;
 - b. tutelare la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari;
 - c. assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti attraverso una

razionale pianificazione degli stessi al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e nel contemperamento degli opposti interessi pubblico e privati, che consenta di individuare localizzazioni comunque idonee, eventualmente anche alternative a quelle proposte dai gestori, ad assicurare agli operatori la copertura del servizio;

- d. disciplinare le procedure per l'installazione, modifica, riconfigurazione, delocalizzazione, dismissione e ed in generale la gestione di tutti gli impianti di cui all'articolo 1;
 - e. stabilire i criteri per l'attuazione delle azioni di risanamento ai sensi della normativa nazionale e regionale;
 - f. garantire il contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti ed il conseguimento, nell'esercizio degli stessi, del principio di minimizzazione, anche mediante l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni sempre nel rispetto dell'art. 5 del DPCM 08/07/2003;
 - g. a tale scopo i soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti del tipo descritto nell'art.1 debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduce al livello più basso possibile i campi elettromagnetici;
 - h. conoscere la situazione generale relativa al livello d'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche ai fini dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti;
 - i. garantire la partecipazione dei cittadini alle scelte relative al corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;
 - j. fornire corrette informazioni alla popolazione mediante incontri e dibattiti pubblici con l'Amministrazione comunale e/o con esperti, seminari, convegni ecc.
2. L'Amministrazione Comunale, individuati idonei strumenti, attiva azioni di monitoraggio e controllo del territorio mediante il contributo dell'ARTA competente.

ART. 3 - MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI

1. Il Comune tutela la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari. A questo scopo compie tutte le azioni e adotta tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici, anche in virtù del progresso tecnologico e delle nuove scoperte della scienza, salvaguardando la qualità dei servizi di telecomunicazione.

Capo II - Prescrizioni urbanistico-edilizie e localizzazione degli impianti

ART. 4 - INSERIMENTO AMBIENTALE

1. I Gestori degli impianti devono proporre la soluzione architettonica di minor impatto visivo e miglior inserimento nell'ambiente circostante.
2. Qualora siano previste stazioni radio base su immobili sottoposti a tutela ai sensi del "Codice dei beni culturali e del paesaggio" di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il progetto dovrà ottenere la relativa autorizzazione, quando prevista e dimostrare di avere messo in opera tutti gli accorgimenti idonei a ridurre il più possibile l'impatto sul paesaggio e sull'immobile tutelato.

ART. 5 - IMPIANTI TECNOLOGICI

1. Le attrezzature e le strutture necessarie per realizzare un impianto, sono costituite in genere da una sala apparati, vani tecnologici e da una o più antenne direzionali che possono essere collocate su strutture esistenti o su strutture di sostegno autonome (tralicci o pali); sono

considerate opere private di pubblica utilità, assimilate alle opere di urbanizzazione primaria ma sottoposte ai criteri localizzativi decisi dal Comune nell'esercizio del proprio potere di pianificazione del territorio.

2. In quanto assimilati ad opere di urbanizzazione primaria, gli impianti di telecomunicazioni sono soggetti a quanto previsto dal D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. ed alla verifica statica delle strutture esistenti destinate ad ospitare le installazioni secondo le norme tecniche vigenti.

ART. 6 - PIANO COMUNALE DEGLI IMPIANTI E CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE

1. Il Comune individua quelle aree del territorio definite come maggiormente idonee per l'installazione degli impianti, finalizzate prevalentemente alla minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (Art. 8 Comma 6 Legge Quadro n.36/2001), pur garantendo la fruibilità dei servizi connessi alle tecnologie per le telecomunicazioni.
2. I risultati cartografici di tali classificazioni, sintetizzati in una "Mappa delle Localizzazioni", contengono l'indicazione di tutte le installazioni presenti e le ubicazioni individuate per ospitare nuovi impianti richiesti con i programmi di sviluppo dagli operatori. La "Mappa delle Localizzazioni", contenente sia gli impianti attivi che quelli in fase di progetto, è parte integrante del presente Regolamento ed è riportata nell' "ALLEGATO A MAPPA DELLE LOCALIZZAZIONI". La "Mappa delle Localizzazioni" contiene:
 - a) Localizzazione degli impianti esistenti;
 - b) Sintesi delle soluzioni individuate dal Comune.
3. La "Mappa delle Localizzazioni" deve essere aggiornata in funzione dell'evoluzione della normativa, per intervenute esigenze tecniche, nonché per la modifica/implementazione dei criteri localizzativi. La "Mappa delle Localizzazioni" inoltre deve essere aggiornata a seguito della valutazione dei programmi di sviluppo delle reti presentati entro il 30 settembre di ogni anno dai gestori, e contenenti le proposte di nuove installazioni e le modifiche di quelli esistenti (Legge Regionale n. 45/04 e ss.mm. e ii.).
4. Nuove installazioni, riconfigurazioni ed implementazioni degli impianti sono consentite esclusivamente nei siti e nelle aree individuate e rappresentate nella "Mappa delle Localizzazioni" sempre nell'ottica della minimizzazione dei livelli di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Tali proposte di nuove individuazioni, sia di iniziativa pubblica, sia su proposta dei Gestori attraverso i piani annuali vengono supportate da adeguata relazione tecnica, completa di simulazioni, elaborazioni previsionali o misure puntuali e quant'altro necessario ai fini della corretta valutazione degli aspetti tecnici e dell'inserimento urbanistico/ambientale, nel rispetto dell'assetto normativo nazionale e regionale.
5. L'aggiornamento della "Mappa delle Localizzazioni" sarà soggetto all'approvazione del Consiglio Comunale annualmente e comunque entro e non oltre 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine per la presentazione dei piani annuali.
6. Le implementazioni previste su strutture tecnologiche realizzate, ancorché in regime di procedura amministrativa semplificata come da art.35, comma 4 della Legge n.111 del 15 luglio 2011 e ss.mm. e ii., devono essere inserite e specificate nei programmi di sviluppo annuali, anche per evitare che diverse o successive richieste nella stessa area di interesse possano determinare il superamento dei limiti di legge.
7. Le aree e gli immobili o impianti di proprietà o in possesso della pubblica amministrazione (statale, regionale, provinciale, comunale, ecc.) o altri enti pubblici, ad esclusione dei "siti sensibili" di cui all'art. 7 del presente Regolamento, a parità di condizioni di carattere generale, sono da considerarsi quali aree preferenziali nella redazione e negli aggiornamenti della "Mappa delle Localizzazioni".
8. Al fine di ridurre l'impatto visivo e facilitare le operazioni di controllo, è favorito l'accorpamento degli impianti sempre nel rispetto dei limiti complessivi del calcolo previsionale dei 6 (sei) VM su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni anche con l'obiettivo di

ridurre il numero dei siti complessivi, compatibilmente con le esigenze di copertura del servizio e per ottimizzare l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi.

9. Nella condivisione degli impianti i gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione eventualmente residente nelle aree di cui al presente articolo. L'ARTA, nel rispetto delle proprie competenze istituzionali, con il supporto del Settore Ambiente del Comune, procederà periodicamente e comunque ogni volta che il Sindaco, in qualità di massima autorità sanitaria locale, lo richieda, alla verifica – attraverso misurazione sul campo – dei livelli di emissione elettromagnetica generata dagli impianti condivisi da più gestori.
10. Nelle aree non edificate, ove consentito, l'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire i seguenti criteri:
 - a) privilegiare nella scelta del sito aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione;
 - b) evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili.

ART. 7 - AREE E SITI IDONEI PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI ED AREE SENSIBILI

1. È consentito installare gli impianti nelle aree o siti puntuali previsti ed indicati nella "Mappa delle Localizzazioni", allegata al presente Regolamento (allegato A), il cui aggiornamento deve avvenire anche tenuto conto dei piani di sviluppo annuali presentati dai gestori.
2. Nell'applicazione dei programmi approvati si deve comunque tenere conto del rispetto del principio di precauzione; qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell'esposizione umana alle onde elettromagnetiche in tutti i luoghi a permanenza non inferiore alle 4 ore giornaliere e in particolare nei siti sensibili.
3. Sono considerati siti sensibili:
 - 1) Ospedali, case di cura e di riposo, aree verdi attrezzate, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido, oratori, orfanotrofi e strutture similari, ivi comprese le relative pertinenze, che ospitano soggetti minorenni;
 - 2) Beni immobili di interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico, di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Beni Culturali;
4. L'ARTA, nel rispetto dei propri compiti istituzionali, con il supporto dell'ufficio ambiente del Comune, effettuerà in modo costante attività di monitoraggio dei siti sensibili esistente sul proprio territorio attraverso misurazioni sul campo, per verificare il contenimento delle esposizioni all'interno dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità.

ART. 8 – MICROCELLE, PONTI RADIO E ALTRI IMPIANTI

1. In riferimento all'Art. 35 Comma 4 della Legge n. 111/2011, la realizzazione di microcelle (potenza in singola antenna non superiore a 10 Watt) è soggetta a comunicazione ad ARTA ed agli Uffici SUAP, contenente un'autocertificazione corredata da una relazione tecnica con i dati radioelettrici aggiornati.

ART. 9 – IMPIANTI TEMPORANEI

1. Possono essere installati impianti temporanei con i presupposti, le modalità ed i tempi di cui all'art.87 quater del D. Lgs. 259/2003 di impianti solo per prove tecniche di trasmissione;
2. Sono esonerati dall'acquisizione del titolo di legittimazione gli impianti temporanei attivati per emergenze sanitarie, per esigenze di protezione civile ed in genere per esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Detti impianti possono essere attivati per il periodo di tempo stabilito dal Comune o da altra Autorità competente.

ART. 10 - IMPIANTI ESISTENTI – DELOCALIZZAZIONI - ADEGUAMENTI

1. Il Comune, tramite l'Ufficio Ambiente, provvede ad individuare nella mappa delle localizzazioni degli impianti esistenti quelli che, alla luce dei criteri guida dettati nel presente regolamento, dovranno essere soggetti a risanamento (attraverso la riconduzione a conformità, ovvero delocalizzazione) a cura e spese del gestore.
2. Per gli impianti esistenti che non rispettino le prescrizioni tecniche di cui al presente regolamento tesi alla minimizzazione dei livelli di campo elettromagnetico, i gestori dovranno provvedere a ricondurli a conformità nel rispetto dei tempi stabiliti dalle normative vigenti nazionali e regionali, pena la sospensione dei titoli abilitativi.

ART. 11 – PROGRAMMI DI SVILUPPO RETI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE

1. Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti nel territorio comunale, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, i gestori interessati presentano al Comune, anche su supporto informatico, il programma di sviluppo della propria rete che intendono realizzare nell'anno solare successivo.
2. Il programma annuale di installazione deve essere corredato dalla seguente documentazione tecnica:
 - a. l'indicazione degli impianti esistenti nel territorio comunale su base raster e in formato shp file e il calcolo previsionale cumulativo delle emissioni complessive degli impianti esistenti per ciascun sito;
 - b. l'individuazione delle aree di ricerca o eventuali siti puntuali per la localizzazione di nuovi impianti su base raster e in formato shp file, anche sovrapposti ai vincoli vigenti di tutela paesaggistica, storico-architettonica, idraulica, geomorfologica;
 - c. individuazione dei siti sensibili, così come definiti all'art. 1, comma 3, potenzialmente interessati dal programma annuale su base raster e in formato shp file;
 - d. localizzazione dei siti critici, individuati ai sensi degli artt. 16 e 17, potenzialmente interessati dal programma annuale, su base raster e in formato shp file;
 - e. una relazione tecnica descrittiva degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti che si intendono realizzare nei successivi dodici mesi. Il programma deve indicare quali tecnologie si intendono utilizzare su ognuno degli impianti e la successiva variazione di calcolo previsionale delle emissioni elettromagnetiche prodotte.
3. Il Programma annuale di sviluppo delle reti presentato da ciascun gestore è sottoposto a verifica dell'Amministrazione comunale. L'Amministrazione comunale valuta i Programmi annuali di cui sopra entro i 45 (quarantacinque) giorni successivi al termine di presentazione, coinvolgendo, necessariamente, ARTA e ASL attraverso l'istituto di semplificazione della Conferenza dei Servizi per valutare gli effetti cumulativi delle emissioni e il loro contenimento al di sotto dei limiti di esposizione.
4. Il programma annuale, se presentato, annulla e sostituisce il precedente.
5. La mancata presentazione del programma entro la scadenza suindicata preclude all'operatore la possibilità di realizzare nell'anno di riferimento nuovi impianti e adeguamenti radioelettrici anche se contemplati nei precedenti atti di programmazione.
6. Compatibilmente con gli obiettivi di minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e alla fruibilità dei servizi, il Comune valuta preferibilmente localizzazioni su siti ed aree di proprietà comunale.
7. Il programma annuale di sviluppo deve contenere (pena l'emissione del provvedimento di conclusione del procedimento per inammissibilità) proposte risolutive di eventuali situazioni di

criticità (in termini di potenziale superamento dei limiti di legge, così come definiti all'art. 17) segnalate da ARTA e ancora aperte, che contemplino interventi di riconfigurazione radioelettrica degli impianti preferibilmente concertate con tutti i gestori coinvolti in ogni specifico sito critico.

8. Le situazioni di criticità di cui al comma precedente, comunicate da ARTA al Comune, ai Gestori e alla ASL, vengono rese pubbliche dal Comune a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale fermi gli obblighi di pubblicazione già previsti dalla legge.

ART. 12 - ISTRUTTORIA DEI PROGRAMMI ANNUALI DI SVILUPPO

1. Entro trenta giorni dalla presentazione dei programmi annuali di sviluppo, gli uffici preposti, costituiti dai Settori Ambiente, SUAP, Urbanistica e Edilizia, avvalendosi se necessario di consulenti esterni di provata esperienza nel settore, richiedono ai gestori le eventuali necessarie integrazioni, valutano la compatibilità delle loro proposte con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, valutano la compatibilità ambientale, urbanistica ed edilizia degli impianti previsti nei programmi annuali di installazione nel rispetto dei criteri di localizzazione previsti nel presente Regolamento.
2. Per gli impianti posti a meno di cinquecento metri dal confine del territorio comunale sarà trasmessa nota informativa al Comune confinante.
3. I Programmi annuali approvati dal Comune vengono resi pubblici dal Comune attraverso adeguati sistemi di informazione nonché a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale; e ciò fermi gli obblighi di pubblicazione già previsti dalla legge.

Capo III -Procedure autorizzative

ART. 13 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il procedimento unico comprensivo della verifica di conformità urbanistico-edilizia è quello previsto dall'art.87 D. Lgs. 259/03 e ss.mm. e ii.
2. L'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti, nonché la modifica delle caratteristiche di emissione dei medesimi, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).
3. Gli interventi riguardanti gli impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore a 20 Watt e non comportanti la realizzazione di pali o tralicci, sono soggetti a presentazione di denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 a condizione che l'impianto sia localizzato all'interno dei siti individuati nel Piano comunale degli impianti.
4. L'autorizzazione comunale di cui al comma precedente è rilasciata nei tempi previsti dallo stesso art. 87 del D.Lgs. 259/03;
5. Per le modifiche ed implementazioni di impianti già esistenti, nei casi previsti dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164 Artt. 6, è sufficiente un'autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'Art. 87 del D.Lgs. 1° agosto 2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento al Comune ed agli altri organismi che hanno rilasciato i precedenti titoli sullo stesso impianto. Condizione necessaria per l'effettuazione dell'intervento è che questo sia stato comunicato con il programma di sviluppo e previsto all'interno del Regolamento comunale degli impianti approvato.

ART. 14 - PROGETTAZIONE

1. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti devono utilizzare la migliore tecnologia disponibile e praticabile al momento della richiesta, per ridurre al livello più basso possibile i campi elettromagnetici;
2. Salvo che contrasti con il principio della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici viene favorito l'uso comune di un unico palo/traliccio tra più gestori;
3. Gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni dei campi elettromagnetici;
4. Il progetto deve indicare la presenza di impianti di diffusione radiotelevisiva nel raggio di 1 Km e la presenza di stazioni radio base e/o di altre sorgenti di radio frequenza nel raggio di 500 metri.

ART. 15 - AUTORIZZAZIONI A MODIFICHE DI IMPIANTI NON PREVISTE NEL PROGRAMMA ANNUALE

1. In casi particolari e per comprovate esigenze di copertura del servizio, modifiche delle caratteristiche di emissione di impianti già esistenti, non previste nel Programma annuale approvato potranno essere ammesse ed approvate, purché comportino riduzioni delle emissioni, previa approvazione del progetto di installazione mediante Delibera di Giunta Comunale che attesti la conformità alla Legge Regionale n. 45/2004.
2. La relativa autorizzazione verrà rilasciata dallo SUAP nel rispetto delle procedure e dei termini di cui al precedente articolo 13.

Capo IV -Risanamento ambientale

ART. 16 - RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI PER ACCERTATO SUPERAMENTO DEI LIMITI DI LEGGE

1. Qualora a seguito di misurazioni e/o dei calcoli previsionali verificati dall'organo di controllo (ARTA) si rilevino superamento di limiti di legge (*limiti di esposizione o dei valori di attenzione o obiettivi di qualità*) il Gestore deve provvedere, a propria cura e spese, all'immediata riconduzione ai limiti e/o all'esecuzione di azioni di risanamento dell'impianto.
2. Le azioni volte al risanamento degli impianti sono effettuate con le modalità disposte dal Comune e nei tempi dallo stesso stabiliti, che comunque non possono essere superiori a trenta giorni dalla diffida nel caso del superamento dei limiti e valori di cui al comma 1, pena l'avvio del procedimento per la sospensione dell'efficacia e successiva revoca dell'autorizzazione da parte del SUAP.

ART. 17 - RICONFIGURAZIONE IMPIANTI PER SUPERAMENTI POTENZIALI

1. Il presente articolo si applica nei casi di situazioni di criticità con "potenziale superamento dei valori limite di legge", evidenziate da ARTA mediante utilizzo di strumenti software di simulazione dei livelli di campo elettromagnetico determinati dal complesso degli impianti radioelettrici di comunicazione attivi in una determinata area urbana in relazione ai nuovi impianti da installare e agli impianti già installati e in funzione. In casi del genere, il superamento dei valori limite è solo "potenziale" in quanto non viene riscontrato mediante misurazioni strumentali, ma stimato da ARTA su base di calcolo, inserendo nel software di

valutazione i parametri radioelettrici e le potenze massime in antenna dichiarati dal gestore in sede di istanza o SCIA (D.Lgs. 259/2003, artt. 87-87bis-87ter). Pertanto non possono essere applicate, per gli impianti coinvolti, le procedure di cui al precedente articolo 16 di riduzione a conformità codificate nella normativa vigente (DPCM 08/07/2003 - GU Serie Generale n.199 del 28-08-2003 – Allegato C). In altri termini, si tratta di casi di fenomeni di cosiddetta “saturazione dello spazio elettromagnetico” a disposizione dei gestori di impianti ma che non danno necessariamente luogo (se non nei casi in cui il superamento venga effettivamente riscontrato mediante misure strumentali) a situazioni espositive di effettiva criticità per la popolazione. In tali casi, Arta segnala ai gestori degli impianti coinvolti, nonché a Comune e Asl, il “potenziale superamento dei valori limite”, precisando i punti (tipicamente – ma non esclusivamente - abitazioni e relative pertinenze poste ai piani più alti degli edifici, identificate fornendo le relative coordinate geografiche e la quota rispetto suolo) nei quali si realizza il potenziale superamento ed indicando, per ciascun impianto coinvolto, il livello di campo elettrico immesso in tutti i punti considerati.

2. Nei casi di cui al comma precedente i gestori sono tenuti a proporre interventi sui propri impianti (p.es. mediante riduzione delle potenze, innalzamento e/o orientamento dei centri elettrici, adozione di coefficienti di riduzione delle potenze nominali che tengano conto dei valori di potenza effettivamente erogati nelle reali condizioni di utilizzo degli impianti), che consentano di ripristinare una situazione di conformità in tutti i punti di criticità segnalati, preferibilmente agendo di concerto con gli altri gestori coinvolti. Il Comune gestisce i procedimenti di cui al presente comma coinvolgendo, attraverso l'istituto di semplificazione della conferenza dei Servizi, ARTA e ASL, nonché gli altri gestori interessati.
3. ARTA provvederà a valutare gli interventi proposti dai gestori (in forma di SCIA ai sensi dell'art. 87 bis o ter del D.Lgs. 259/2003, anche presentata congiuntamente da due o più gestori) e, se risolutivi, rilascerà parere favorevole, notificando ai gestori coinvolti, Comune ed ASL la risoluzione delle criticità.

Capo V -Catasto, monitoraggio, controllo ed informazione pubblica

ART. 18 – REGISTRO

1. Gli uffici incaricati curano il registro comunale degli impianti e l'aggiornamento cartografico delle localizzazioni esistenti e di quelle previste nel proprio territorio, uniformandosi a quanto previsto nel catasto regionale.
2. I Gestori degli impianti, qualora si renda necessario, sono tenuti a presentare al Comune, su semplice richiesta, apposita dichiarazione, contenente la scheda tecnica dell'impianto, con la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche, delle potenze emmissive utilizzate e la relativa localizzazione.

ART. 19 - CONTROLLI E MONITORAGGIO

1. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di legge previsti dalla legislazione vigente ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione. Monitoraggio e controlli interesseranno, in via prioritaria, quelle aree urbane nelle quali si siano determinate situazioni di criticità così come individuate all'art. 16 e 17, anche dopo la risoluzione delle stesse.
2. L'Amministrazione comunale attiva le risorse economiche necessarie allo svolgimento delle operazioni di controllo, attraverso programmi di monitoraggio. L'importo, commisurato alla consistenza quantitativa degli impianti, viene determinato annualmente anche facendone

espressa richiesta alla Regione.

3. I dati delle misure devono essere tenuti a disposizione delle autorità competenti alla vigilanza, registrati e pubblicizzati anche attraverso la rete civica in modo che possa essere letto da parte dei cittadini l'andamento delle emissioni.
4. Accertato, tramite il sistema di rilevamento di cui sopra, un livello di emissioni superiore ai limiti fissati dalla legislazione vigente, l'ARTA verificherà sul posto l'effettivo livello di campo elettromagnetico e la sorgente che lo genera al fine dell'adozione, a cura dell'ente locale, di tutte le misure di salvaguardia della popolazione. Al fine di facilitare le attività di rilievo strumentale di competenza ARTA, che tipicamente prevedono l'accesso dei tecnici nelle civili abitazioni più esposte alle immissioni elettromagnetiche, il Comune fornirà idoneo supporto nella fase di contatto con i cittadini interessati (eventualmente per il tramite dell'amministratore condominiale) e di sopralluogo nelle abitazioni stesse.

Capo VI - Disposizioni e sanzioni

ART. 20 - DISPOSIZIONI E SANZIONI

1. Nel caso di accertato superamento dei limiti stabiliti dalla normativa vigente, e di tutte le condizioni e prescrizioni previste dall'atto amministrativo per la realizzazione dell'impianto, si applicano le sanzioni previste dal quadro normativo nazionale e regionale in materia.

Capo VII- Esclusioni

ART. 21 - ESCLUSIONI

1. Sono inoltre esclusi dal presente regolamento tutti gli impianti da realizzare in caso di eventi eccezionali o legati a calamità naturali a cura della Protezione Civile e di ogni altro Organo statale all'uopo deputato.

Capo VIII -Norme Transitorie

ART. 22 - ABROGAZIONE

1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in precedenza emanate in materia e con lo stesso in contrasto.

ART. 23 - ENTRATA IN VIGORE - NORME FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle istanze e ai piani di sviluppo annuali in corso di istruttoria o comunque pendenti alla data di entrata in vigore.